

## REGOLAMENTO (CE) N. 843/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2200/97 in ordine alla ripartizione, tra gli Stati membri, delle superfici dei frutteti coltivati a mele, pere, pesche e pesche noce ammesse a beneficiare di un premio di estirpazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

La tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/97 è sostituita dalla seguente:

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/97 stabilisce la ripartizione, tra gli Stati membri, della superficie massima per la quale può essere concesso il premio di estirpazione previsto al paragrafo 1 dello stesso articolo; che lo stesso paragrafo 2 prevede in quale misura e secondo quale procedura può essere modificata la suddetta ripartizione;

Stati membri	Mele e pere (ha)	Pesche e pesche noce (ha)
Belgio	118	—
Germania	894	3
Danimarca	—	—
Grecia	599	2 780
Spagna	1 412	2 564
Francia	3 181	1 414
Irlanda	—	—
Italia	2 389	2 994
Lussemburgo	—	—
Paesi Bassi	593	—
Austria	139	19
Portogallo	325	226
Finlandia	5	—
Svezia	40	—
Regno Unito	305	—

considerando che in base alle informazioni pervenute alla Commissione fino al 1° aprile 1998, in alcuni Stati membri le domande di premio di estirpazione sono inferiori alle superfici indicate al suddetto paragrafo 2; che l'importo complessivo delle superfici non utilizzate ammonta pertanto a 630 ha per le mele e pere e a 1 264 ha per le pesche e pesche noce; che è opportuno assegnare tali superfici agli Stati membri nei quali le domande vertono su superfici superiori a quelle indicate nel paragrafo 2 succitato e, in via prioritaria, agli Stati membri in cui i ritiri sono più elevati rispetto alla produzione; che, tuttavia, non è opportuno procedere a trasferimenti di superfici inferiori ai circa 50 ettari;

*Articolo 2*

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 3.